

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci") ha introdotto, con il nuovo art. 2435-ter C.C., obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.

Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità,

è considerata una micro impresa ed applica le disposizioni di cui all'art. 2435-ter C.C.

Sulla scorta del 2° comma dell'art. 2435-ter C.C., la società:

- ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:
 - a. esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
 - b. esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:
 - l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;
 - l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
 - c. esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:
 - il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
 - il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Si precisa che lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015. In particolare, relativamente alle micro imprese, le modifiche ai citati articoli hanno riguardato:

- l'eliminazione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di ricerca e pubblicità. Tali costi costituiscono costi di periodo e vengono rilevati a Conto economico nell'esercizio di sostenimento;
- la modifica del trattamento contabile delle "azioni proprie", ora rilevabili in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno negativo;
- l'eliminazione dei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale;

- l'introduzione, in alcune voci del Conto economico (C.15, C.16.a e C.16.d), di dettagli relativi ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- l'eliminazione delle voci di ricavo e costo relative all'area straordinaria del Conto economico.

Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell'art. 2435-ter C.C., non applica:

- le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.;
- le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò:
 - lo schema di Stato patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi";
 - lo schema di Conto economico non include le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste dall'art. 2435-ter c. 3 C.C., al fine di avvalersi dell'esonero dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.

Il G.A.L Valle Seriana e dei laghi bergamaschi si è costituita il 27 settembre 2016 con lo scopo di far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità e avendo come scopo prioritario il sostegno allo sviluppo locale leader e lo sviluppo dell'area della Valle Seriana, del Sebino e Valcavallina attraverso la promozione e il sostegno di tutti i possibili fattori di crescita economica sociale e culturale.

Nel 2017 la società ha sostenuto spese amministrative finalizzate all'avvio della struttura organizzativa (acquisto computer, predisposizione sito internet ecc).

A partire dal mese di settembre sono stati assunti il Direttore Dott. Crotti Contardo e l'Addetta alla Segreteria Morelli Pamela.

A ottobre 2017 è stata presentata la domanda di aiuto relativa all'operazione 19.4 "sostegno per i costi di gestione e animazione dei GAL" n.201700749364.

Regione Lombardia con Decreto n.15369 del 04/12/2017 ha approvato la domanda di aiuto presentata dal Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi ammettendo a finanziamento un contributo per le spese di gestione ed animazione pari a 927.000,00 Euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Regionale Pagatore.

La cooperativa è iscritta all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente e ha previsto i requisiti di cui all'art.2514 del codice civile.

Compensi

Non sono stati attribuiti I compensi spettanti agli amministratori.

Si precisa che nell'esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi amministratori.

Nell'esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato passività potenziali.

Bilancio Micro Altre Informazioni

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Documentazione della prevalenza (art. 2513 del codice civile)

Ai sensi dell'art. 2513 del codice civile segnaliamo che la cooperativa, nell'esercizio in corso non ha intrattenuto nessun rapporto economico né con i soci né con i terzi, in quanto non ha ancora concretizzato l'attività pur rispettando le clausole statutarie di cui all'art.2514 del codice civile.

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.).

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile e dall'art. 2 della legge 59/92 siamo ad indicarVi i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari.

Lo scopo mutualistico e l'oggetto della cooperativa viene precisato dall'art. 4 del vigente statuto sociale, che di seguito si trascrive:

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La società, senza diretto scopo di lucro, in coerenza con le finalità istituzionali, ha come scopo prioritario il sostegno allo sviluppo locale LEADER e lo sviluppo economico e sociale dell'area della Valle Seriana, del Sebino e della Valle Cavallina attraverso la promozione e il sostegno di tutti i possibili fattori di crescita economica sociale e culturale.

L'attività sociale interesserà gli ambiti operativi per i quali il PSL (Piano di sviluppo locale) ha previsto specifiche azioni di intervento oltre che i settori, ad essi correlati, che in una qualche misura possono creare ricadute positive e virtuose. In particolare l'attività sociale sarà riferita:

- al settore primario, inteso quale attività economica produttrice di beni agroalimentari e come strumento capace di concorrere al mantenimento e alla valorizzazione ambientale;
- all'animazione del sistema sociale-culturale del mondo rurale;
- alla valorizzazione e alla commercializzazione delle produzioni locali con specifico riferimento a quelle agroalimentari e artigianali tipiche e che sono determinate da specifiche abilità o risorse locali ad eccezione dei prodotti tipici e marchi esistenti registrati all'atto della costituzione della presente società;
- allo sviluppo di servizi, anche di natura telematica, che favoriscano e facilitino la comunicazione e la partecipazione sociale a uno sviluppo integrato;
- alla promozione ed al sostegno di studi, consulenze, ricerche che indaghino il mercato e definiscano il campo delle opportunità economiche e di sviluppo in cui le attività locali, ancorché rinnovate e riorganizzate possano proficuamente inserirsi.
- ad attività volte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- ad attività di cooperazione in ambito nazionale ed internazionale per attività connesse agli scopi sociali;
- alla ricerca e diffusione delle tradizioni storiche, culturali e antropologiche del territorio;
- alla promozione dello sviluppo turistico, agriturismo e dell'accoglienza in genere delle zone rurali;
- al sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, commerciali, del terziario e industriali;

- all'attivazione e sostegno ai processi di filiera;
- ad attività di ricerche di mercato, studi fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- al recupero e valorizzazione del territorio attraverso la prevenzione dall'inquinamento;
- alla formazione, indirizzata a tutti gli aspetti gestionali esposti, al fine di preparare ed indirizzare le forze economiche e di lavoro operanti sul territorio.

La società si riserva la possibilità di delegare a soggetti terzi l'attuazione di singoli interventi o di parti d'intervento.

Essa fornirà inoltre, nell'ambito del richiamato progetto LEADER, i servizi generali oggetto del relativo PSL e potrà rappresentare i soci limitatamente per le attività ad essi direttamente riferibili.

La società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (con esclusione delle attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari e alle società di intermediazione mobiliare), compreso il rilascio di garanzie reali o personali e potrà assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o complementari al proprio.

Nello svolgimento delle proprie attività, la società dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013, motivo principale per il quale viene costituita la società.

A tale scopo la Cooperativa potrà progettare, sviluppare, gestire e sostenere azioni tecniche e scientifiche in campo economico, sociale, culturale e formativo.

La Cooperativa potrà promuovere l'organizzazione di studi progetti e ricerche anche di mercato, di piani promozionali ed economici, per favorire lo sviluppo qualitativo ed economico delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo nelle sue varie forme ed espressioni di offerta.

Per raggiungere lo scopo sociale la Cooperativa potrà altresì:

1. a) intraprendere ogni qualsiasi forma di collaborazione con enti, società, associazioni, imprese private e pubbliche, nazionali, comunitarie ed estere;
2. b) assumere concedere incarichi professionali e/o di collaborazione;
3. c) svolgere ogni e qualsiasi attività tecnica, scientifica, organizzativa e formativa, per realizzare lo scopo sociale, oltre a concorrere per migliorare a livello qualitativo l'occupazione soprattutto giovanile e femminile;
4. d) assumere e concedere incarichi progettuali di ogni tipo, nonché partecipare a qualsiasi società, consorzio, ente od organizzazione, costituiti o costituendi e svolgere ogni altra attività di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale o finanziaria ritenuta dal Comitato Direttivo o dall'Organo Amministrativo utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di avalli e fidejussioni, nonché la concessione di ipoteche anche a favore di terzi;
5. e) gestire strutture per la promozione e la commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività della società.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito;
- 4) promuovere o partecipare ad Enti, Società consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fidejussioni;

5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come disposto dall'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa si propone altresì, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per le raccolte dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa potrà operare con terzi.

La situazione patrimoniale al 31/12/2017 nei confronti dei soci, delle cooperative e dei consorzi può essere così sinteticamente rappresentata:

PASSIVO	
Capitale sociale	
Soci ordinari	€ 38.800

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.)

Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto sociale.

In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell'aspirante socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell'aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Al 31/12/2017 il numero dei soci risulta essere di 24, nel 2017 si registra l'ingresso di un nuovo socio.

Il capitale registrato è pari a € 38.800.

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di **riportare a nuovo la perdita di esercizio**, ammontante a complessivi euro 335,57.

Dichiarazione di conformità

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTESTA LA CONFORMITA' TRA QUANTO APPROVATO
DAI SOCI E QUANTO E' STATO CODIFICATO IN FORMATO XBRL

Il presidente del consiglio di amministrazione

sig. Alex Borlini